



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2017

composta dai magistrati

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere Relatore;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Angela PRIA	Consigliere;
Elena PAPA	Primo Referendario.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 148 bis;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) l'art. 148 bis, così integrando la disciplina di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, così come modificato dal regolamento approvato in data 19 giugno 2008



dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la deliberazione n. 121/2016/PRSE con la quale questa Sezione, agli esiti della verifica sul rendiconto 2014 e sul riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 del comune di Monterotondo, ha accertato alcune irregolarità con assegnazione di un termine per l'adozione delle conseguenti misure correttive;

VISTA la deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2017, acquisita al prot. n. 2850 del 21 aprile 2017, con la quale la Giunta comunale di Monterotondo ha modificato la precedente deliberazione di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

VISTO il parere sul riaccertamento straordinario espresso dall'Organo di revisione in data 20 febbraio 2017, acquisito al protocollo n. 4073 del 3 luglio 2017;

VISTA l'ordinanza n. 27, in data 4 ottobre 2017, di convocazione dell'odierna Camera di consiglio;


UDITO il magistrato relatore, Consigliere Carmela Mirabella;

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione n. 121/2016/PRSE, depositata in Segreteria il 22 dicembre 2016 e trasmessa in pari data al comune di Monterotondo con nota prot. n. 6272, questa Sezione, all'esito dell'attività istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio, ha concluso la verifica svolta sulla gestione contabile-finanziaria dell'esercizio 2014 del medesimo Comune e sul riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del TUEL e in esecuzione di quanto previsto nel programma di controllo approvato con deliberazione n. 77/2016/INPR.

Con tale deliberazione la Sezione ha accertato, oltre ad alcune criticità relative alla gestione finanziaria analizzata, alcune irregolarità nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui tali da incidere sulla quantificazione e composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, di seguito indicate:

- a) incompleta annotazione, nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dei vincoli per spese in conto capitale derivanti dalla gestione del bilancio, in mancanza di elementi che giustificassero il venir meno dei vincoli al 31 dicembre 2014 calcolati in via presuntiva dagli uffici di questa Sezione;



- b) mancata indicazione, nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato al 31 dicembre 2014, cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate, della natura della relativa fonte di copertura, così come disposto dal D. lgs. n. 118/2011, all. 4.2, punto 9.3, con conseguente incertezza della consistenza dei vincoli eventualmente derivanti al risultato di amministrazione dalle cancellazioni dei residui.

Per il superamento delle suddette irregolarità, attraverso la formale correzione degli esiti del riaccertamento straordinario, è stato assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni.

Con la deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2017, acquisita al protocollo n. 2850 del 21 aprile 2017, la Giunta municipale, aderendo alle contestazioni effettuate da questa Sezione, ha proceduto a rettificare la propria precedente delibera di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, come riportato nei rinnovati prospetti 5/1 e 5/2, con conseguente rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Con maggiore dettaglio, rispetto al precedente riaccertamento dei residui, in conformità a quanto accertato con la deliberazione n. 121/2016/PRSE, la Giunta ha proceduto a:

- fornire l'elencazione analitica dei residui passivi definitivamente cancellati al 31 dicembre 2014, cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate, con indicazione della natura della relativa fonte di copertura, così come disposto dal D. lgs. n. 118/2011, all. 4.2, punto 9.3. In particolare, a fronte di cancellazioni per complessivi 3.652.378,06 euro, i dati resi disponibili hanno documentato la relativa copertura con residui attivi già cancellati in precedenti esercizi e l'esigenza di ricostituzione dei vincoli originari, conseguentemente, solo per la parte residua, di importo pari a 94.263,37 euro;
- annotare, nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, vincoli per spese in conto capitale per l'importo di 154.377,99 euro;
- rettificare l'importo della parte genericamente vincolata (da 243.600,61 euro a 183.485,99 euro);
- definire maggiori vincoli da apporre al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, di importo complessivo pari a 337.863,98 euro (comprensivo degli importi



sopra richiamati) con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione pari a - 53.150,16 euro.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione della scelta effettuata e, in particolare, della mancata considerazione degli ulteriori vincoli accertati da questa Sezione, sulla base degli atti disponibili, e non contestati dall'Amministrazione.


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI				
(in euro)				
	Dati riportati nel questionario	Dati rideterminati d'Ufficio	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 allegato 5/2 Ente	Deliberazione n. 26/2017
Risultato di amministrazione al 31/12/2014	6.153.035,31	6.153.035,31		
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 <u>dopo il riaccertamento straordinario dei residui</u>			9.433.661,96	9.433.661,96
Composizione del risultato di amministrazione:				
Parte vincolata		4.210.154,77	243.600,61	183.485,99
Parte destinata a spese in conto capitale/investimenti		1.823.005,43	0,00	154.377,99
Totale quote vincolate	6.153.035,31	6.033.160,20	243.600,61	337.863,98
Accantonamento per FSC		119.875,11	488.578,47	488.578,47
Accantonamento per FCDE			8.210.369,67	8.210.369,67
Accantonamento per contenzioso			450.000,00	450.000,00
Parte disponibile del risultato di amministrazione	0,00	0,00	41.113,21	- 53.150,16

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti.

Non risulta inviata a questa Sezione alcuna delibera successiva con la quale il Consiglio ha preso atto della rettifica apportata dalla Giunta al riaccertamento straordinario e ha deliberato la copertura del disavanzo dallo stesso derivante

CONSIDERATO IN DIRITTO

La verifica sul Comune di Monterotondo è stata svolta sulla base del combinato disposto dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. 267/2000.



introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Premessa la generale doverosità dell'adozione, da parte dell'Ente, delle misure necessarie alla rimozione delle irregolarità rilevate dalla Sezione, secondo l'interpretazione consolidata del sistema normativo che disciplina i controlli alla stessa assegnati (vedi, tra le altre, delibere n. 111/2014/PRSE e n. 112/2016/PRSE), ritiene il Collegio che la relativa temporizzazione, attraverso l'assegnazione di un termine breve (60 giorni), possa prescindere dall'accertamento delle gravi irregolarità tipizzate dall'art. 148 bis, comma 3 e trovare giustificazione nella natura degli esiti della verifica svolta.

Nel caso di specie, con la precedente deliberazione, la Sezione ha accertato che un atto dovuto (la delibera di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui), peraltro posto in essere dall'Ente nei termini imposti dalla legge, ha un contenuto incompleto rispetto alle specifiche prescrizioni normative.

La mancata considerazione di vincoli e accantonamenti dovuti ha prodotto, nella sostanza, una sovrastima del risultato di amministrazione, in mancanza di alcuna garanzia di raggiungimento degli equilibri e del relativo mantenimento nel tempo.

Il superamento dell'irregolarità accertata richiede la correzione formale di un atto specificatamente individuato nella deliberazione iniziale di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, venendo così meno qualsiasi discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta dei provvedimenti formalmente idonei allo scopo e della relativa tempistica.

L'esigenza di avviare in modo corretto il nuovo regime introdotto dall'armonizzazione contabile, della quale costituisce presupposto indispensabile il riaccertamento straordinario dei residui, e l'incidenza a cascata che il risultato dello stesso ha sui successivi cicli di bilancio, con necessità di relativo adeguamento (come specificamente descritto nell'ambito della deliberazione sopra richiamata) richiede, inoltre, di contingentare in modo certo i tempi dell'adempimento richiesto all'Amministrazione.

La vigilanza assegnata alla Sezione si qualifica, in questi casi, come attività preliminare rispetto a quella di controllo sui successivi cicli gestionali e si esprime nella verifica della formale adozione, da parte dell'organo competente, dei provvedimenti consequenziali nei tempi prescritti.

Le misure, così come comunicate, costituiscono oggetto di una specifica valutazione in ordine all'idoneità di ciascuna di essa in relazione al superamento dell'irregolarità



corrispondente.

Nel caso in esame la Giunta comunale di Monterotondo ha adottato nei termini prescritti, l'atto di modifica della precedente deliberazione di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.


Nel merito, i provvedimenti adottati, così come esposti in fatto, appaiono formalmente idonei a rimuovere le accertate irregolarità nella misura in cui i vincoli derivanti dalle cancellazioni definitive dei residui passivi in sede di riaccertamento straordinario, pretermessi nelle precedenti operazioni, sono stati motivatamente quantificati e appostati al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

In merito alla contestata incompleta annotazione al risultato di amministrazione 2014 di vincoli per spese in conto capitale accertati in sede istruttoria, rileva tuttavia il Collegio che l'Amministrazione non ha prodotto motivazione delle misure adottate. In particolare non è stata fornita giustificazione dell'incompleta annotazione dei vincoli per spese in conto capitale derivanti dalla gestione della competenza al 31/12/2014, così come individuati dalla Sezione e non contestati dall'Amministrazione, e non sono stati forniti i dati dei vincoli conseguenti alle cancellazioni dei residui di parte capitale.

Al riguardo, con la precedente deliberazione n. 121/2016/PRSE questa Sezione, vista l'indisponibilità di elementi idonei a consentire di accertare se, ed in quale misura, i predetti vincoli possano essere stati incisi dalle cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario, aveva rimesso alla responsabilità dell'Amministrazione la determinazione di detti vincoli e la conseguente apposizione al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

La mancanza di alcuna esplicitazione relativa alla quantificazione dei vincoli per spese in conto capitale al 31/12/2014 e di adeguata motivazione della relativa incidenza nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 anche nell'ambito della deliberazione n. 26/2017, con la quale la Giunta ha rettificato il riaccertamento straordinario dei residui, non consente a questo Collegio di effettuare alcuna valutazione in ordine alla relativa regolarità.

Rileva inoltre il Collegio che la stessa deliberazione avrebbe dovuto essere tempestivamente trasmessa al Consiglio comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del D. lgs 118/2011, anche al fine di determinare correttamente la copertura del disavanzo così come accertato.



P.Q.M.

Prende atto delle misure adottate dall'Amministrazione comunale di Monterotondo a seguito della propria deliberazione n. 121/2016/PRSE e ne valuta l'esaustività, allo stato degli atti, limitatamente alla determinazione dei vincoli derivanti al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dalle cancellazioni dei residui passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Ritiene che l'Amministrazione non abbia fornito elementi sufficienti a consentire a questo Collegio di pronunciarsi sulla correttezza ed idoneità delle misure adottate relativamente alla determinazione dei vincoli da apporre al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, non risultando motivata la mancata annotazione dei vincoli derivanti dal risultato di amministrazione 2014.

Fa riserva di verificare, nei prossimi cicli di controllo, l'adeguamento dei dati della contabilità comunale agli esiti del nuovo riaccertamento straordinario dei residui, attraverso formale deliberazione dell'Organo consiliare, necessaria a definire le modalità di copertura del maggior disavanzo emerso, rimettendo a tale atto anche l'esplicitazione degli elementi necessari a superare i dubbi sopra espressi in merito ai vincoli al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Fa riserva di verificare, nei prossimi cicli di controllo, il superamento delle ulteriori criticità accertate con la deliberazione n. 121/2016/PRSE.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Monterotondo e all'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione economico-finanziario;


che la stessa deliberazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 33/2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2017.

IL MAGISTRATO RELATORE

Carmela MIRABELLA



Depositata in Segreteria il 29 NOV. 2017

Il Direttore del Servizio di Supporto

Emanuele Landolina



IL PRESIDENTE

Carlo CHIAPPINELLI

